



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7708 del 2007, proposto da:

Amato Antonio, nella qualità di legale rappresentante della MA.VI. Appalti s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Alois e Tiziano Maria Giaquinto, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 23 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Giaquinto;

contro

- Comune di Casoria, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Cresci e Mauro Iavarone, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
- UTG Prefettura di Caserta, UTG Prefettura di Napoli e Ministro dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliati per legge in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento

comunicazione comunale prot. n. U/313/LL.PP. del 05/06/2007, relativa alla richiesta alla Prefettura di documentazione antimafia; della nota comunale prot. n. U/543 del 22/10/2007, concemente l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara per l'appalto dei lavori di manutenzione stradale nella frazione di Arpino; del provvedimento interdittivo antimafia emesso in data 8/6/2007 dall'UTG di Caserta; della nota prefettizia prot. n. 669/PL del 9/10/2007; nonché degli atti connessi ivi comprese le note richiamate nelle note prefettizie; con declaratoria di aggiudicazione dell'appalto in via definitiva alla MAVI;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casoria, di Ministro dell'Interno, di UTG Prefettura di Napoli e di UTG Prefettura di Caserta;

Viste le produzioni delle parti;

Vista la documentazione prodotta in esecuzione degli incumbenti istruttori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso notificato il 10/12/2007, il sig. Amato Antonio - nella qualità di legale rappresentante della MA.VI.

Appalti s.r.l., aggiudicataria provvisoria della procedura aperta bandita dal Comune di Casoria per l'affidamento dei lavori di manutenzione stradale nella frazione di Arpino per un prezzo base di euro 118.059,55 - proponeva l'impugnativa in epigrafe a seguito della interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta.

Le amministrazioni intimata si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.

Con ordinanza n. 965 del 19/3/2008, previa esecuzione degli incumbenti istruttori disposti con ordinanza n. 499 del 6/2/2008, la domanda incidentale di tutela cautelare veniva respinta.

DIRITTO

1. Nel merito il ricorrente deduce che:

- le richieste di documentazione antimafia all'autorità prefettizia sarebbero un indebito aggravamento del procedimento, in contrasto con l'art. 1, co. 2, della legge n. 241 del 1990; infatti entro il limite di lit. 300 milioni non sarebbe richiesta alcuna documentazione antimafia ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. e), del d.P.R. n. 252 del 1998; a maggior aggravamento del procedimento la Prefettura avrebbe anche risposto in ritardo rispetto al termine di 15 giorni previsto dalla normativa;
- mancherebbe nella determinazione comunale una congrua motivazione;
- mancherebbe una congrua motivazione nella determinazione prefettizia, rimasta ignota al ricorrente, nonostante il diritto di accesso ed il diritto alla partecipazione al procedimento;
- la società interessata sarebbe estranea a qualsiasi addebito.

1.1. Giova premettere che, in base all'art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 ed all'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti vincolati all'osservanza delle disposizioni antimafia devono acquisire le informazioni prefettizie prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3 del d. lgs. n. 490, il cui valore sia superiore alle soglie all'uopo previste. Le informazioni dalle quali emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, sono ostative alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti, nonché al rilascio delle concessioni e delle erogazioni, e giustificano il ritiro dai rapporti già in essere per motivi di urgenza.

Ne consegue che il Comune di Casoria non aveva un obbligo di legge di acquisire l'informativa antimafia per la stipula del contratto in questione.

Nondimeno è da considerare che l'esigenza di creare strumenti adeguati per difendere l'ordinamento, le istituzioni e la collettività dall'invasività dell'influenza mafiosa nella società civile, nella vita economica e nelle attività delle pubbliche amministrazioni, ha comportato l'introduzione, accanto alla repressione penale, di articolate misure di tutela preventiva.

Nella valutazione della legislazione "antimafia" la Corte costituzionale ha, in più occasioni, sottolineato la necessità di salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l'ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata.

A fronte della situazione di emergenza determinata da tale minaccia, è stata riconosciuta la costituzionalità di strumenti anche eccezionali di reazione, in difesa degli interessi dell'intera collettività nazionale, in quanto commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, alle necessità da fronteggiare (cfr. Corte cost., 29/10/1992, n. 407; 19/3/1993, n. 103; 31/3/1994, n. 118; 16/5/1994, n. 184; 11/2/2002, n. 25).

Alla luce delle finalità perseguite e dei valori tutelati dalla normativa antimafia, è da escludere che la medesima possa essere interpretata nel senso che, all'obbligo imposto di acquisire le informative nei casi prescritti, si contrapponga il divieto ovvero l'assoluta irrilevanza delle medesime informative nei casi nei quali l'informativa

non è obbligatoria.

Vero è piuttosto che, al di fuori dei casi di obbligatorietà e vincolatività delle interdittive nei casi prescritti, l'amministrazione non è tuttavia privata della potestà autoritativa e discrezionale di acquisire e valutare le informative ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

Orbene il Comune di Casoria, con delibera commissariale n. 112 del 4/4/2006 (che non risulta impugnata), ha appunto stabilito di chiedere informativa antimafia anche per gli appalti di ammontare inferiore al limite stabilito dalla legge, anticipando la soglia di cautela antimafia al fine di scongiurare ogni tentativo di inquinamento della criminalità organizzata nel delicato settore degli appalti pubblici in un'amministrazione già colpita da scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000 a causa di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Peraltro, dal preambolo della medesima delibera, emerge che il Comune stesso aveva anche sottoscritto in data 13/11/2003 con la Prefettura di Napoli il cd. "protocollo di legalità" regolante tra l'altro la richiesta della documentazione antimafia. Tale atto (del pari inoppugnato), da qualificare sotto il profilo formale come un accordo fra pubbliche amministrazioni concluso ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, ha appunto lo scopo di disciplinare e sviluppare la collaborazione tra le amministrazioni in attività di interesse comune, nella specie riguardanti l'attuazione di una efficace politica di prevenzione antimafia, mediante la predisposizione di modalità e strumenti appropriati a contrastare le organizzazioni mafiose.

E' appena il caso di soggiungere che il decorso dei termini previsti dall'art. 11 del d.P.R. n. 252 del 1998 per la comunicazione delle informative prefettizia, non implica alcuna decadenza dall'esercizio dei relativi poteri, ma unicamente abilita le amministrazioni interessate richiedenti a procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la potestà di recedere dai contratti eventualmente stipulati nelle more.

Giova soggiungere infine che fin dal bando pubblicato per la gara in questione la stazione appaltante aveva preannunciato l'intendimento di chiedere l'informativa antimafia ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto (cfr. punto 15 lett. r), che del pari non risulta impugnato).

1.2. La determinazione comunale di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, a parte ogni considerazione sull'attuale attitudine lesiva dell'atto, è meramente consequenziale alla interdittiva prefettizia e non richiede pertanto particolare motivazione

1.3. La motivazione del provvedimento prefettizio si ricava per relationem dalla relazione del Gruppo Ispettivo Antimafia in data 25/5/2007, nonché dalla informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta in data 12/4/2007.

Tali atti, acquisiti in giudizio a seguito di apposita istruttoria, indicano gli elementi (che non risultano specificamente e ritualmente contestati dal ricorrente, con le formalità previste per i motivi aggiunti) dai quali l'autorità prefettizia desume la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in base ad un giudizio latamente discrezionale, non suscettibile di sindacato nel merito, a meno che non si palesino vizi di legittimità per manifesta illogicità, per errore nei presupposti o per travisamento dei fatti.

1.4. E' infine da escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla determinazione prefettizia, in quanto tale formalità è in conflitto con il carattere riservato ed urgente delle attività attinenti alla verifica dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. In conclusione il ricorso in esame va pertanto respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio attese le particolarità della vicenda e delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)